

ASSOCIAZIONE DIAVOLI ROSSI

Regolamento per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri

(art. 23* dello Statuto)

- 1) Per poter essere eletti nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Diavoli Rossi, o nel Collegio dei Probiviri, bisogna presentare la propria candidatura in forma scritta e consegnata a mano o con raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, entro il quindicesimo* giorno prima della data dell'Assemblea Generale dei Soci. La data si intende quella dell'arrivo della candidatura.
- 2) Possono candidarsi tutte le persone fisiche che siano iscritte da almeno due anni nel libro soci, che siano in regola con i pagamenti delle quote associative e che non ricoprano cariche direttive in altre organizzazioni di Protezione Civile e/o di volontariato di Protezione Civile locale o regionale nonché in altra qualsivoglia associazione iscritta nell'Albo Comunale di Tiriolo.
- 3) L'elenco dei candidati deve essere esposto nella bacheca della sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea generale dei soci. Si potrà diffondere anche con altri mezzi a disposizione dell'Associazione (Sito web, pagine Fb, ecc.).
- 4) Ogni candidato può allegare un proprio profilo vitae con foto identificativa, di non più di una pagina formato A4, che può affiggere nella bacheca della sede dopo l'esposizione degli elenchi .
- 5) L'elenco dei candidati al Consiglio Direttivo è diviso in due sezioni : una per i soci attivi e un'altra per i soci sostenitori. E' compilato in ordine alfabetico.
- 6) Qualora il numero dei candidati al Consiglio Direttivo dovesse essere inferiore a quello richiesto per le due categorie di soci, cioè: 5 per i soci attivi e 2 per i soci sostenitori, durante le votazioni potranno essere espressi, ad integrazione, anche

- preferenze per soci non candidati, ma comunque presenti nell'Assemblea votante e sempre in numero tale da non superare quelli previsti.
- 7) Nel caso non ci dovessero essere candidature, si procederà a votare liberamente tra i presenti nell'Assemblea.
 - 8) La regola dell'articolo 6 si applica anche per le elezioni del Collegio dei Probiviri.
 - 9) Il voto espresso per il candidato/a non presente durante le votazioni è valido a tutti gli effetti.
 - 10) Il voto si esprime tracciando una crocetta sul riquadro a fianco del nominativo del candidato stampato su apposita scheda. Nel caso previsto dagli articoli 6 e 7 si deve scrivere il nome per esteso sulle apposite righe.
 - 11) E' nulla la preferenza se il segno è apposto fuori dall'apposito riquadro.
 - 12) Se si votano nominativi oltre il previsto, si annullano quelli espressi in più in senso ordinale.
 - 13) I candidati eletti entreranno a far parte del Consiglio Direttivo o nel Collegio dei Probiviri in ordine di voti ricevuti. In caso di ex equo verrà eletto il più anziano in Associazione; in caso di ulteriore parità è eletto il socio più anziano d'età. I non eletti saranno in graduatoria per sostituire i decaduti durante il mandato.
 - 14) Si può ricoprire una sola carica elettiva. Nel caso di eletti in più organismi statuari, l'eletto deve immediatamente optare.
 - 15) Le operazioni di voto sono gestite da due scrutatori, scelti fra i soci più giovani, proposti dal Presidente e approvati per alzata di mano dall'Assemblea. Essi distribuiscono le schede timbrate e firmate dal Presidente, verificano le deleghe, compilano l'elenco dei votati in ordine di preferenze ricevute, comunicano all'Assemblea i nominativi degli eletti, controfirmano il verbale dell'Assemblea.

Così deliberato nella seduta del Consiglio Direttivo del 9 novembre 2013.

**= modificato nella seduta del Consiglio Direttivo del 12 ottobre 2023.*